

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il **30/07/2015**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC NELLE COMPONENTI TASI E IMU

Nr. Progr. **25**

Data **20/07/2015**

Seduta NR. **6**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/07/2015 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 20/07/2015 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC NELLE COMPONENTI TASI E IMU**

IL SINDACO – PRESIDENTE

introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Andrea Milan.

L'Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Andrea Milan, provvede ad illustrare l'argomento sulla scorta della documentazione agli atti evidenziando quanto segue:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

▪ **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

▪ **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

▪ **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi da ultimo in alcuni casi sostituiti o modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, che disciplinano:

a) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla disciplina della TASI:

"669.(così sostituito dall'art. 2 lett. f) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il

periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Al termine dell'illustrazione il Sindaco – Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Andrea Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

RITENUTO opportuno riconfermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015, da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; escluse altresì le unità immobiliari adibite ad uso abitativo (comprese le pertinenze) concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille con le seguenti modalità:

- | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------|
| - Rendita sino a €. | 300,00.- | | detrazione €. | 50,00.- | |
| - Rendita da €. | 300,01.- | sino a €. | 400,00.- | detrazione €. | 75,00.- |

- Rendita da €. 400,01.- sino a €. 500,00.- detrazione €. 80,00.-
- Rendita da €. 500,01 sino a €. 600,00.- detrazione €. 40,00.-

ALIQUOTA 3,0 (tre virgola zero) per mille con le seguenti modalità:

- Rendita da €. 600,01.- sino a €. 700,00.- detrazione €. 50,00.-
- Rendita da €. 700,01.- sino a €. 800,00.- detrazione zero/00
- Rendita da €. 800,01.- sino a €. 900,00.- detrazione zero/00

ALIQUOTA 3,3 (tre virgola tre) per mille con le seguenti modalità:

- Rendita da €. 900,01.- ed oltre detrazione zero/00

RITENUTO altresì di applicare una ulteriore detrazione, a partire dal 01/01/2015, di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare.

DATO ATTO che gli importi delle rendite sopra indicate sono state arrotondate al centesimo;

DATO ATTO che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che dall'ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2015 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) che conferma per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi, già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il 2015 è confermata, altresì la possibilità di superare i limiti normativi relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RITENUTO opportuno di avvalersi di tale facoltà;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati: *

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	262.223,00
Servizio tutela patrimonio, edifici comunali ed aree comunali	108.665,00
Servizi cimiteriali	28.000,00
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	78.000,00
Servizio illuminazione pubblica	575.000,00

Servizio protezione civile	10.750,00
TOTALE	1.062.638,00

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: "Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.";

DATO ATTO che il versamento della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2015, in n. due rate, secondo le disposizioni di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il D.M. del 24/12/2014 che ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31/03/2015; il D.M. del 19.03.2015, che ha differito ulteriormente il termine al 31/05/2015 ed il successivo D.M. 13.05.2015 che ne ha disposto l'ulteriore differimento alla data del 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTA la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Economico Finanziaria convocata per il giorno 9 Luglio 2015;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Raimondi, D'Elia, Borsa, R. Rigioli e Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	262.223,00	
Servizio tutela patrimonio, edifici comunali ed aree comunali	108.665,00	
Servizi cimiteriali	28.000,00	
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	78.000,00	
Servizio illuminazione pubblica	575.000,00	
Servizio protezione civile	10.750,00	
TOTALE	1.062.638,00	

3) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta unica comunale - componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015 :

- Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; escluse altresì le unità immobiliari adibite ad uso abitativo (comprese le pertinenze) concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille con le seguenti modalità:

- Rendita sino a €. 300,00.- detrazione €. 50,00.-
- Rendita da €. 300,01.- sino a €. 400,00.- detrazione €. 75,00.-
- Rendita da €. 400,01.- sino a €. 500,00.- detrazione €. 80,00.-
- Rendita da €. 500,01 sino a €. 600,00.- detrazione €. 40,00.-

ALIQUOTA 3,0 (tre virgola zero) per mille con le seguenti modalità:

- Rendita da €. 600,01.- sino a €. 700,00.- detrazione €. 50,00.-
- Rendita da €. 700,01.- sino a €. 800,00.- detrazione zero/00
- Rendita da €. 800,01.- sino a €. 900,00.- detrazione zero/00

ALIQUOTA 3,3 (tre virgola tre) per mille con le seguenti modalità:

- Rendita da €. 900,01.- ed oltre detrazione zero/00

Dando atto che gli importi delle rendite sopra indicate sono state arrotondate al centesimo;

- Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille;

- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

-Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

-Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

-Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

4) di applicare, con effetti a partire dal 01/01/2015, la ulteriore detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare;

5) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto 3), per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale;

6) Di stabilire che il versamento della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2015, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno 2015
- rata 2: 16 dicembre 2015

7) Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta unica comunale - componente IMU con efficacia dal 1° gennaio 2015:

a) - aliquota ridotta pari a 0,40% per gli immobili di categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze (una per ogni tipologia (C2 – C6 –C7) con detrazione di €. 200,00.-;

b) - aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/6 – C/7 – C/2) concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora. L'agevolazione non spetta qualora il comodatario goda del diritto di proprietà/ uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare medesima;

c) - aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/6 – C/7 – C/2) che vengono locate mediante la stipula di contratto a "canone concordato" ai sensi art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, in cui il conduttore ha stabilito la residenza e la dimora;

d) - aliquota base pari a 0,96% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;

e) - aliquota base pari a 0,96% per i fabbricati produttivi di categoria D (di cui 0,76% riservato allo Stato e lo 0,20% riservato al Comune);

8) Di stabilire che il versamento della IMU sia effettuato secondo le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno 2015
- rata 2: 16 dicembre 2015;

9) Di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

10) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

11) Di fare espressamente presente che per quanto concerne la componente TARI si è provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2015 all'approvazione del Piano Finanziario e relativa determinazione delle tariffe;

12) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 47 del 31/07/2014;

13) Di dare atto che dall'ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2015 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

14) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

15) Di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

16) Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Busto Garolfo, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato:

Visto il 4° comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 20/07/2015

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Raimondi, D'Elia, Borsa, R. Rigioli e Lunardi) espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 20/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **30/07/2015** al **14/08/2015** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE CONSTA DI NR. FOGLI.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopraindicato. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma T.U.E.L. 267/2000 ed è divenuta esecutiva il **20/07/2015**.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIACOMO ANDOLINA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***** COPIA *****

Numero Delibera **25** del **20/07/2015**

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC NELLE COMPONENTI TASI E IMU

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
